

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 febbraio 2017, presso la sede della Società Blue Panorama Airlines S.p.A. in viale delle Arti n. 123, Fiumicino, ha avuto luogo l'incontro tra la Società in persona del Responsabile del Personale Dott. Alessandro Pezzo, assistito dall'Avv. Stefano Bellomo e le OO.SS. Filt-Cgil, in persona dei Sigg. Giovanni Platania e Fabio Assetta, Fit-Cisl, in persona dei Sigg. Giuseppe Passigatti, Stefano Di Cesare e Alessio Pavocchia, UilTrasporti, in persona dei Sigg. Ivan Viglietti e Patrizio Mazzoni e UGL Trasporto Aereo in persona dei Sigg. Giorgio Moreschini e Riccardo Nucci, nonché con le AA.PP. Anpav, in persona dei Sigg. Massimo Muccioli, Carlo Amati e Marco Galli e Anpac, in persona del Sigg. Massimiliano Procesi, Roberto Pesciarelli e Paolo Rizzo.

Le parti hanno proseguito il confronto avviato negli incontri precedenti ed hanno affrontato, sulla scorta della comune presa d'atto dell'indifferibilità del tema, l'argomento delle tutele applicabili in caso di malattie gravi, come più avanti meglio individuate, concordemente ritenendo che i percorsi terapeutici finalizzati alla guarigione da tali affezioni debbono essere abbinati ad adeguate forme di tutela sul piano della conservazione del posto di lavoro. Abbinamento che viene realizzato mediante l'introduzione delle seguenti discipline speciali che completano le previsioni contenute negli artt. 24 della vigente Normativa del rapporto di lavoro per il personale navigante di cabina e l'art. 23 della vigente Normativa del rapporto di lavoro per il personale navigante di condotta.

### Personale Navigante di Cabina

In calce all'art. 24 sono inseriti i seguenti capoversi

Nei confronti dei lavoratori affetti da patologie particolarmente gravi ed invalidanti (patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari) accertate dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, il lavoratore ha diritto, con esclusivo riferimento alle assenze ascrivibili a tali patologie, al prolungamento del periodo di cui al capoverso 1 relativo alla malattia o inidoneità dipendenti da causa di servizio e al capoverso 1 relativo alla malattia o inidoneità non dipendenti da causa di servizio, fino ad un massimo di 12 mesi.

Persistendo tali patologie in vista della scadenza del suddetto periodo di dodici mesi, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore a 30 giorni e non superiore, anche in caso di proroghe certificate, a 180 giorni complessivi, a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta scritta nei quindici giorni precedenti la scadenza del dodicesimo mese di assenza per malattia.

Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui ai precedenti commi, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Decorsi i periodi di assenza fino a 12 mesi e i richiesti periodi di aspettativa, l'Azienda potrà procedere all'intimazione del licenziamento con corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.

### Personale Navigante di Condotta

In calce all'art. 23 sono inseriti i seguenti capoversi

Nei confronti dei lavoratori affetti da patologie particolarmente gravi ed invalidanti (patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari) accertate dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, il lavoratore ha diritto, con esclusivo riferimento alle assenze ascrivibili a tali patologie, al prolungamento del periodo di cui al capoverso 1 relativo alla malattia o assenza dal lavoro dovute a inidoneità dipendenti da cause di servizio e al capoverso 1 relativo alla malattia o assenza dal lavoro dovute a inidoneità non dipendenti da cause di servizio, fino ad un massimo di 12 mesi.

Persistendo tali patologie in vista della scadenza del suddetto periodo di dodici mesi, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore a 30 giorni e non superiore, anche in caso di proroghe certificate, a 180 giorni complessivi, a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta scritta nel quindici giorni precedenti la scadenza del dodicesimo mese di assenza per malattia.

Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui ai precedenti commi, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Decorsi i periodi di assenza fino a 12 mesi e i richiesti periodi di aspettativa, l'Azienda potrà procedere all'intimazione del licenziamento con corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.

Con riferimento alle modifiche sopra riportate, le parti puntualizzano che il periodo di assenza prolungato di 12 mesi, eventualmente propedeutico all'aspettativa fino ad un massimo di 180 giorni, è riferito interamente ed esclusivamente ai periodi di assenza causalmente ascrivibili alle patologie gravi e invalidanti ivi descritte.

Le parti, manifestando il proprio consenso in merito all'introduzione delle seguenti discipline speciali, concordano di aggiornare il confronto diretto al conseguimento degli obiettivi definiti dall'accordo sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo economico in data 16 settembre 2016 alla data successiva di convocazione del tavolo da parte dell'Azienda.

Le Parti

Le OO.SS.

Filt-CGIL

Filt-CISL

UILTrasporti

UGL

Le AA.PP.

Anpao

Anpao

Blue Panorama Airlines S.p.A.  
Dott. Alessandro Pezzo